



**FEDERAZIONE
ITALIANA
SCHERMA**

La Riforma dello Sport

A cura del Dott. Maurizio Annitto

10 novembre 2022

TEMPISTICA

- ❑ Legge delega 86/2019 del 8/8/2019: prevedeva 12 mesi dalla sua entrata in vigore (31/8/2019) per l'emanazione decreti attuativi, cioè 31/7/2020
- 20 agosto 2019 dimissioni governo

TEMPISTICA

- ❑ Termine prorogato al 30/11/2020
- ma nel frattempo pandemia, lockdown, chiusura attività sportive.....

TEMPISTICA

- ❑ Approvati in via preliminare dal Consiglio dei Ministri in data 24 novembre 2020
- ❑ Esame commissioni parlamentari – pronuncia entro 90 giorni –
- 26 gennaio 2021 dimissioni governo
- D.lgs 36 del 28/2/2021 – G.U. 18/3/2021

TEMPISTICA

- ❑ Decreto correttivo: approvato dal CdM 8 luglio 2022

14 luglio 2022 – dimissioni Presidente del Consiglio – scioglimento delle camere

TEMPISTICA

- ❑ 28 settembre 2022 – Approvazione definitiva in CdM del decreto correttivo

TEMPISTICA

❑ 2 novembre 2022 – Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.lgs 5/10/2022 n° 163

“Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in attuazione dell’articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo.”

➤ Atto finale?.....

“

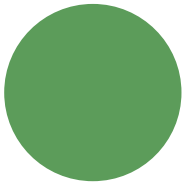
Riordino e riforma delle
disposizioni di enti sportivi
professionistici e dilettantistici
nonché di lavoro sportivo



FEDERAZIONE
ITALIANA
SCHERMA



Disposizioni comuni e principi generali



DEFINIZIONI:

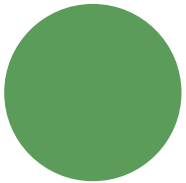
❖ SPORT:

« qualsiasi forma di attività fisica fondata sul rispetto di regole che, attraverso una partecipazione organizzata o non organizzata, ha per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli.»

❖ SPORT DI ALTO LIVELLO

« l'attività sportiva svolta dagli atleti e dalle atlete riconosciuti di alto livello dalla FSN, DSA o dalla Lega di riferimento»

Disposizioni comuni e principi generali

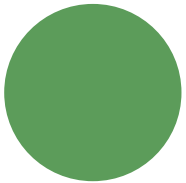


DEFINIZIONI:

❖ ATTIVITA' FISICA O ATTIVITA' MOTORIA:

« qualunque movimento esercitato dal sistema muscolo scheletrico che si traduce in un dispendio energetico superiore a quello richiesto in condizioni di riposo»

Disposizioni comuni e principi generali

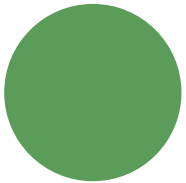


DEFINIZIONI:

❖ ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ' SPORTIVE DILETTANTISTICHE:

« Il soggetto giuridico affiliato ad una Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o ad un Ente di promozione sportiva che svolge, senza scopo di lucro, attività sportiva, nonché la formazione la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica»

Disposizioni comuni e principi generali

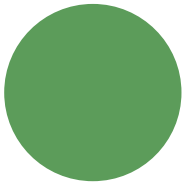


DEFINIZIONI:

❖ REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE:

« il registro istituito presso il Dipartimento per lo sport al quale devono essere iscritte, per accedere a benefici e contributi pubblici di qualsiasi natura, tutte le società e associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa, operanti nell'ambito di una federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata, riconosciute dal CONI, o di un ente di promozione sportiva riconosciuto dal Dipartimento per lo sport»

Associazioni e società sportive dilettantistiche

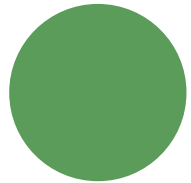


FORMA GIURIDICA:

Gli enti sportivi potranno assumere la forma di:

- 1) Associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del c.c..
 - 2) Associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato.
 - 3) Società di capitali e cooperative cui al libro V titolo V e VI del c.c.
 - 4) Enti del Terzo Settore, che esercitano, come attività d'interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e sono iscritte al Registro delle attività sportive dilettantistiche
-
- Nella denominazione sociale dovrà essere indicata la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica
 - Devono affiliarsi annualmente a una o più FSN, DSA, EPS

Associazioni e società sportive dilettantistiche

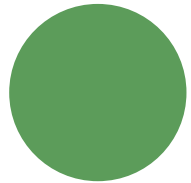


FORMA GIURIDICA:

Gli Enti del Terzo Settore

- Dovranno essere iscritti sia al RUNTS che al RNASD
- in tal caso le norme del decreto saranno applicabili esclusivamente e solo all'attività sportiva dilettantistica esercitata, ed in quanto compatibili con le regole del Terzo Settore

Associazioni e società sportive dilettantistiche

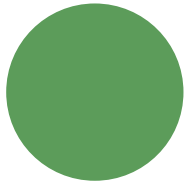


ATTO COSTITUTIVO:

Dovrà essere in forma scritta e:

- Contenere l'indirizzo della sede legale

Associazioni e società sportive dilettantistiche



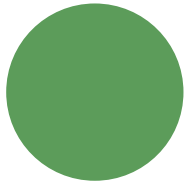
STATUTO:

Clausole obbligatorie:

➤ Moltissime analogie con art 90 legge 289/2002

- 1) Denominazione
- 2) L'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica
- 3) L'attribuzione della legale rappresentanza
- 4) L'assenza di fine di lucro, (ai sensi dell'art. 8 del decreto)

Associazioni e società sportive dilettantistiche

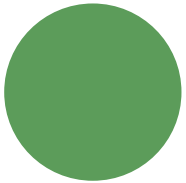


STATUTO:

Clausole obbligatorie:

- 5) Le norme sull'ordinamento esterno ispirato ai principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del codice civile
- 6) L'obbligo di redazione di rendiconto economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari,
- 7) le modalità di scioglimento dell'associazione
- 8) L'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni

Associazioni e società sportive dilettantistiche



STATUTO:

Clausole obbligatorie:

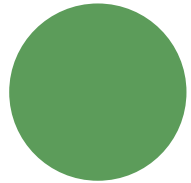
➤ Eccezioni:

- 1) Per gli ETS, anche in forma d'impresa sociale, iscritti al RNASD, *“il requisito dell'esercizio in via principale dell'attività dilettantistica, non è richiesto”*
➤ Perché non potrebbero svolgere altre attività d'interesse generale

- 2) *Le ssd sono disciplinate dalle disposizioni del codice civile riguardanti il contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto e la forma societaria adottata.*

Rimangono escluse le disposizioni riguardanti la distribuzione degli utili, fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, commi 3 e 4-bis del dlgs 36/2021, e la distribuzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento.”.

Associazioni e società sportive dilettantistiche



STATUTO:

Differenze con previgente normativa (art. 90 L.289/2002):

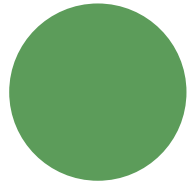
c) Oggetto sociale:

l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica

Novità e criticità:

➤ Esercizio in via stabile e principale....

Associazioni e società sportive dilettantistiche



STATUTO:

Differenze con previgente normativa (art. 90 L.289/2002):

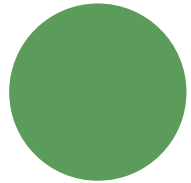
c) Oggetto sociale:

➤ Esercizio in via stabile e principale....

Va analizzato con riferimento anche all'art. 9 – mutuato dal Terzo Settore:

*«Le associazioni e le società sportive dilettantistiche possono esercitare attività diverse da quelle principali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, **e che siano alle stesse strettamente connesse**, secondo criteri e limiti definiti con decreto dell'Autorità di governo competente in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.»*

Associazioni e società sportive dilettantistiche



STATUTO:

Differenze con previgente normativa (art. 90 L.289/2002):

“I proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promopubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive non rilevano ai fini della determinazione dei limiti da definire con il decreto di cui al comma 1.”

- quindi non costituiscono attività diverse
- alle asd/ssd, che non siano anche enti del Terzo Settore, sono quindi precluse altre attività (culturali....) non strettamente connesse alle attività principali, pena la cancellazione dal Registro
- Valutare opportunità d'ingresso nel Terzo Settore

Associazioni e società sportive dilettantistiche

STATUTO:

Differenze con previgente normativa (art. 90 L.289/2002):

c) Oggetto sociale:

Art. 7 «Assenza fine di lucro»

« Le associazioni e le società sportive dilettantistiche destinano eventuali utili o avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio»

➤ Principio confermato

Associazioni e società sportive dilettantistiche

STATUTO:

Differenze con previgente normativa (art. 90 L.289/2002):

c) Oggetto sociale:

Art. 8 «Assenza fine di lucro»

- Estensione del divieto di distribuzione indiretta degli utili oltre che a «soci ed associati» anche a « lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra causa di scioglimento del rapporto»
- Per l'individuazione delle categorie e dei parametri si rimanda alla normativa del Terzo Settore (art. 3 Dlgs 112/2017)

Associazioni e società sportive dilettantistiche

STATUTO:

Differenze con previgente normativa (art. 90 L.289/2002):

c) Oggetto sociale:

Art. 8 «Assenza fine di lucro» - distribuzione di utili

Per gli enti sportivi costituiti in forma di società, viene prevista l'opportunità di:

- ☐ **Destinare una quota degli utili (inferiore al 50%) ad aumento gratuito del capitale sociale**, nei limiti dell'indice ISTAT);
- ☐ **Distribuire utili ai soci (nella misura di cui sopra)**, anche tramite aumento gratuito del capitale o emissione di strumenti finanziari, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- ☐ **Rimborsare al socio il capitale effettivamente versato** eventualmente rivalutato secondo gli indici di cui sopra.
- ☐ La percentuale è aumentata dal 50 all'80% per chi gestisce piscine, palestre o impianti sportivi
- **Attenzione:** per beneficiare della “decommercializzazione” ex art 148 TUIR e art 4 comma 4 DPR 633/72, non si potrà usufruire di quanto sopra

Associazioni e società sportive dilettantistiche

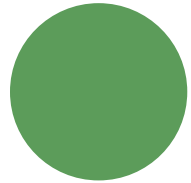
STATUTO:

Art. 12

“Per le società e le associazioni sportive dilettantistiche le modifiche statutarie sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative.”

Associazioni e società sportive dilettantistiche

RICONOSCIMENTO A FINI SPORTIVI (ART.10)



“La certificazione della effettiva natura dilettantistica dell'attività svolta da società e associazioni sportive, ai fini delle norme che l'ordinamento ricollega a tale qualifica, avviene mediante l'iscrizione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, tenuto dal Dipartimento per lo sport, il quale trasmette annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze -Agenzia delle entrate l'elenco delle società e delle associazioni sportive ivi iscritte.”

Associazioni e società sportive dilettantistiche

INCOMPATIBILITA' DI CARICHE (ART. 11)

Differenze con previgente normativa

“E' fatto divieto agli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI. “



“

Titolo V: Disposizioni in materia
di lavoro sportivo

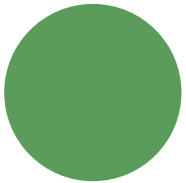
Art. 28 Rapporto di lavoro
sportivo nell'area del
dilettantismo



FEDERAZIONE
ITALIANA
SCHERMA



Disposizioni in materia di lavoro sportivo



LAVORATORE SPORTIVO (ART.25)

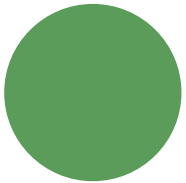
Principio generale:

“La disciplina del lavoro sportivo è posta a tutela della dignità dei lavoratori nel rispetto del principio di specificità dello sport”

“E' lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo”

”

Disposizioni in materia di lavoro sportivo



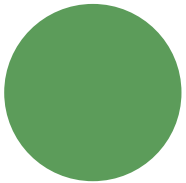
LAVORATORE SPORTIVO (ART.25)

« È lavoratore sportivo anche ogni tesserato, ai sensi dell'articolo 15, che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale. »

TIPOLOGIE DI RAPPORTO:

- *Lavoro subordinato*
- *Lavoro autonomo*
- *Lavoro autonomo nella forma di co.co.co.*

Disposizioni in materia di lavoro sportivo



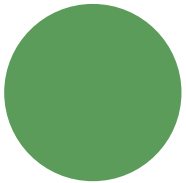
RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO NELL'AREA DEL DILETTANTISMO (ART.28)

Art. 67 TUIR - nuova versione dal 1 gennaio 2023

~~“ le indennita' di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filo-drammatiche che perseguono finalita' dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attivita' sportive dilettantistiche dal CONI, dalla societa' Sport e salute Spa, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva ((, dagli enti VSS (Verband der Südtiroler Sportvereine - Federazione delle associazioni sportive della Provincia autonoma di Bolzano) e USSA (Unione delle societa' sportive altoatesine) operanti prevalentemente nella provincia autonoma di Bolzano)) e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalita' sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto.~~

~~Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di societa' e associazioni sportive dilettantistiche;~~

Disposizioni in materia di lavoro sportivo



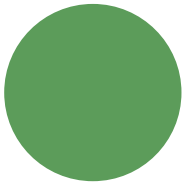
Sentenze Cassazione – Sezione lavoro

A fine 2021 e inizio 2022 sono state emesse quasi 40 sentenze, le cui conclusioni si possono riassumere:

- in presenza di una attività sportiva dilettantistica svolta:
 - a titolo oneroso,
 - con continuità,
 - in maniera professionale,
- i compensi sportivi dilettantistici di cui all'articolo 67, comma 1, lett. m), Tuir non possono essere riconosciuti

“...non consente di includere all'interno dell'area dei redditi diversi le somme percepite da coloro i quali svolgono professionalmente le attività cui le somme si riferiscono..”

Disposizioni in materia di lavoro sportivo

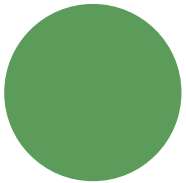


Sentenze Cassazione – Sezione lavoro

Possono escluse dagli obblighi previdenziali le prestazioni contenute nei limiti monetari prefissati e relative alle dettagliate attività, a condizione che chi invoca l'esenzione dimostri:

- la fonte del reddito,
- la natura sostanziale dilettantistica dell'ente erogatore ,
- lo svolgimento della prestazione *“in ragione del vincolo associativo esistente tra prestatore e associazione o a società dilettantistica, restando esclusa la possibilità che si tratti di prestazioni collegate all'assunzione di un distinto obbligo personale”*,
- *che il soggetto percettore non svolga tale attività con carattere professionale e cioè “in corrispondenza all'arte o professione abitualmente esercitata anche se non in modo esclusivo”.*

Disposizioni in materia di lavoro sportivo



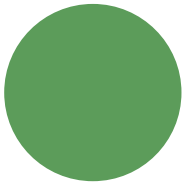
Sentenze Cassazione – Sezione lavoro

La scelta interpretativa operata dalla Cassazione si basa sul precetto fondamentale dell'articolo 38 Costituzione

“I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria...”,

- indipendentemente dalla qualificazione giuridico-formale del rapporto di lavoro.
- Le prestazioni ex art 67 TUIR hanno caratteristiche “esterne” al lavoro e quindi sono escluse da Irpef e contributi previdenziali

Disposizioni in materia di lavoro sportivo

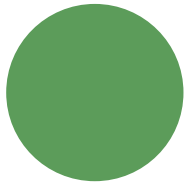


Sentenze Cassazione – Sezione lavoro

Quindi, secondo il parere della Cassazione per non essere in presenza di lavoratori, ma di collaborazioni sportive ex art. 67 TUIR, l'attività svolta deve avere caratteristiche, *hobbistiche, amatoriali, di diletto, per condivisione di finalità, a favore di* un ente sostanzialmente e concretamente dilettantistico, e poi che il compenso non sia:

- remunerativo proporzionalmente alla quantità e qualità dell'attività prestata
- e sia contenuto nei limiti monetari di cui all'articolo 69 Tuir.

Disposizioni in materia di lavoro sportivo



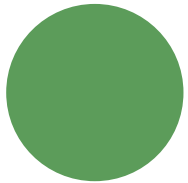
Verbale di accertamento - Ispettorato territoriale del Lavoro – Genova (ottobre 2022)

Richiama la circolare Enpals 13/2006 per i criteri per identificare un “reddito professionale”

- Abitualità (attività caratterizzata da ripetitività, regolarità, stabilità e sistematicità)
- Misura non marginale dei compensi (sup. a € 4.500)

“Ebbene nel caso in esame, l'unica fonte di sostentamento del Sig. è data dai compensi percepiti, in maniera quasi esclusiva (risultano compensi erogati anche da altri organismi sportivi a fronte di attività connesse alla qualifica di istruttore) dalla società per la sua attività di istruttore sportivo, commisurati al numero delle ore lavorate e consistenti in un compenso fisso di 20€ l'ora. Tale attività lavorativa inoltre si protrae con sistematicità e regolarità almeno dall'anno 2016 e riguarda l'assistenza e l'insegnamento di una disciplina sportiva che richiede particolare preparazione e competenza.”

Disposizioni in materia di lavoro sportivo

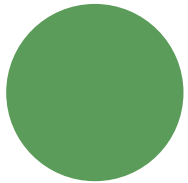


Verbale di accertamento - Ispettorato territoriale del Lavoro – Genova (ottobre 2022)

➤ *Non si comprende, pertanto, come possa essere considerata marginale e mancare del requisito della professionalità svolta il Sig. all'interno della società.*

Ad ogni buon conto ed al fine di fugare eventuali dubbi interpretativi, si specifica che nel caso in esame per attività “professionale” non viene intesa quella svolta dai lavoratori dello spettacolo rientranti nella categoria degli sportivi professionisti riconducibili alla L. 91/81, bensì, come si è detto, un'attività svolta con le caratteristiche identificative di una mera attività lavorativa, esercitata dalla categoria degli istruttori sportivi obbligatoriamente iscrivibile alla gestione Pals dell'Inps a prescindere dalla natura giuridica – subordinata o autonoma – del rapporto di lavoro.

Disposizioni in materia di lavoro sportivo

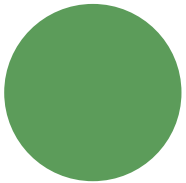


Verbale di accertamento - Ispettorato territoriale del Lavoro – Genova (ottobre 2022)

➤ Infine si evidenzia come la natura “dilettantistica” di un ente, società od associazione, iscritta ad una federazione sportiva o al Coni non preclude la stipula di contratti e/o accordi con i lavoratori che svolgono attività retribuita nell’ambito di un regolare rapporto di lavoro e che vengano assicurati dal punto di vista contributivo.

”

Disposizioni in materia di lavoro sportivo

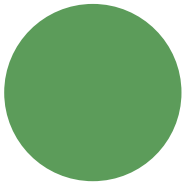


RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO NELL'AREA DEL DILETTANTISMO (ART.28)

Il legislatore definisce due nuove aree, quella del professionismo e quella del dilettantismo

- 1) L'area del professionismo è composta dalle società che svolgono la propria attività sportiva con finalità lucrative nei settori che, indipendentemente dal genere, conseguono la relativa qualificazione dalle FSN, DSA ed EPS
- 2) L'area del dilettantismo comprende le associazioni e le società inclusi gli enti del terzo settore, che svolgono attività sportiva in tutte le sue forme, con prevalente finalità altruistica, senza distinzioni tra attività agonistica, didattica, formativa, fisica o motoria.

Disposizioni in materia di lavoro sportivo

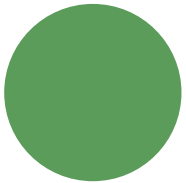


RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO NELL'AREA DEL DILETTANTISMO (ART.28)

Nell'area del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa,

- se ricorrono i seguenti requisiti (nei confronti del medesimo committente):
 - a) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le diciotto ore settimanali,
 - escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
 - b) le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva.

Disposizioni in materia di lavoro sportivo



RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO NELL'AREA DEL DILETTANTISMO (ART.28)

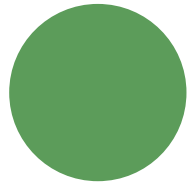
I dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo dovranno essere comunicati dalle asd/ssd

- al Registro delle attività sportive dilettantistiche
- Anziché al Centro per l'impiego

Ovviamente con lo stesso attuale contenuto informativo (e le stesse sanzioni in caso d'omissione)

- E sarà resa disponibile a INPS e INAIL in tempo reale

Disposizioni in materia di lavoro sportivo

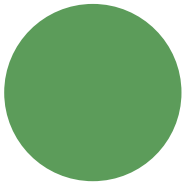


RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO NELL'AREA DEL DILETTANTISMO (ART.28)

IMPORTANTE

- Non sono soggetti a obblighi di comunicazione i compensi non imponibili a fini fiscali e previdenziali.

Disposizioni in materia di lavoro sportivo



RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO NELL'AREA DEL DILETTANTISMO (ART.28)

NOVITA'

L'obbligo di tenuta del libro unico del lavoro, è adempiuto in via telematica all'interno di apposita sezione del Registro delle attività sportive dilettantistiche.

- Nel caso in cui il compenso annuale non superi l'importo di euro 15.000,00, non vi è obbligo di emissione del relativo prospetto paga
- E quindi il LUL?
- In ogni caso si dovranno attendere i relativi decreti (previsti entro il 1/4/2023)

“

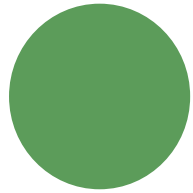
Titolo V: Disposizioni in materia
di lavoro sportivo
Art. 29 Prestazioni dei volontari



FEDERAZIONE
ITALIANA
SCHERMA



Disposizioni in materia di lavoro sportivo



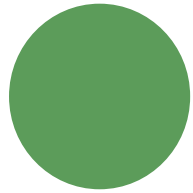
PRESTAZIONI DEI VOLONTARI (ART.29)

CARATTERISTICHE

Le associazioni e le società sportive le FSN, le DSA gli EPS, , anche paralimpici, il Coni, il CIP e la società Sport e Salute spa *“possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali.”*

- *Definizione molto simile a quella del volontario del Terzo Settore*
- *“Le prestazioni volontarie sono comprensive dello svolgimento diretto dell’attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.”*

Disposizioni in materia di lavoro sportivo



PRESTAZIONI DEI VOLONTARI (ART.29)

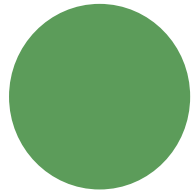
CARATTERISTICHE

Le prestazioni sportive dei volontari non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente.

- Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.

”

Disposizioni in materia di lavoro sportivo



PRESTAZIONI DEI VOLONTARI (ART.29)

CARATTERISTICHE

Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario e' socio o associato o tramite il quale svolge la propria attivita' sportiva

- . Gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari devono assicurarli per la responsabilita' civile verso i terzi. Si applica l'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.

”

“

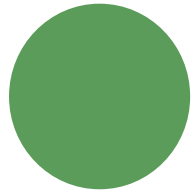
Titolo V: Disposizioni in materia
di lavoro sportivo
Art. 25 Dipendenti pubblici



FEDERAZIONE
ITALIANA
SCHERMA



Disposizioni in materia di lavoro sportivo

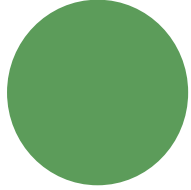


DIPENDENTI PUBBLICI (ART. 25)

Possono prestare la propria attività' nell'ambito delle asd/ssd purchè:

- fuori dall'orario di lavoro,fatti salvi gli obblighi di servizio,
 - previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza.
-
- A essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari
”

Disposizioni in materia di lavoro sportivo



DIPENDENTI PUBBLICI (ART. 25)

L'attività può essere retribuita dai beneficiari

- solo previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza
- in tal caso si applica il regime previsto per le prestazioni sportive nell'area del dilettantismo (co.co.co o lavoro autonomo) sia a livello fiscale che previdenziale.
- Possono inoltre ricevere i premi e le borse di studio erogate dal CONI, dal CIP e dagli altri soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni sportive (soggette al regime di cui all'art 30 DPR 600/73)

“

Titolo V: Disposizioni in materia
di lavoro sportivo

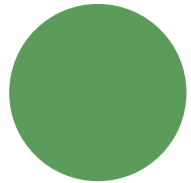
Art. 37 Rapporti di
collaborazione coordinata e
continuativa di carattere
amministrativo gestionale



FEDERAZIONE
ITALIANA
SCHERMA



Disposizioni in materia di lavoro sportivo



CO.CO.CO A CARATTERE AMMINISTRATIVO GESTIONALE (ART.37)

Ricorrendone i presupposti, l'attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore delle ASD/SSD, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP, può essere oggetto di collaborazioni ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile

- Sia ai fini previdenziali che tributari, è regolata come le co.co.co viste sopra

“

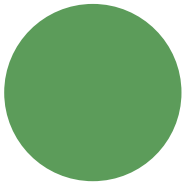
Titolo V: Disposizioni in materia
di lavoro sportivo
Art. 35 Trattamento pensionistico



FEDERAZIONE
ITALIANA
SCHERMA



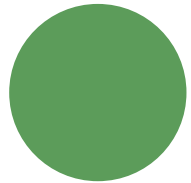
Disposizioni in materia di lavoro sportivo



TRATTAMENTO PENSIONISTICO (ART.35)

- ❖ I lavoratori subordinati:
 - Saranno iscritti al “Fondo pensione dei lavoratori sportivi” (che sostituirà l’attuale Fondo Pensione Sportivi Professionisti – Inps ex Enpals)
- ❖ I titolari di co.co.co o i lavoratori che svolgono prestazioni autonome:
 - Saranno iscritti alla Gestione separata Inps
 - Chi fosse già iscritto al FPLS, potrà optare entro sei mesi per rimanere in tale regime
 - Per tutte le figure le FSN potranno istituire forme pensionistiche complementari

Disposizioni in materia di lavoro sportivo

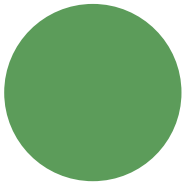


TRATTAMENTO PENSIONISTICO (ART.35)

Aliquote contributive co.co.co e autonomi:

- Per lavoratori assicurati presso altre forme obbligatorie: 24%
- Per lavoratori non assicurati presso altre forme obbligatorie: 25%

Disposizioni in materia di lavoro sportivo



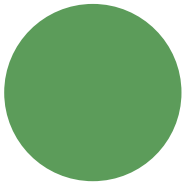
TRATTAMENTO PENSIONISTICO (ART.35)

- L'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche, per i titolari di co.co.co o svolgenti prestazioni autonome, sono calcolate sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro

Fino al 31/12/2027:

- la contribuzione al fondo è dovuta nei limiti del 50 per cento dell'imponibile contributivo
- L'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente.

Disposizioni in materia di lavoro sportivo



TRATTAMENTO PENSIONISTICO (ART.35)

IMPORTANTE

- *“Per i rapporti di lavoro sportivo iniziati prima del termine di decorrenza indicato all’articolo 51 e inquadrati, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 67, primo comma, lett. m), primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, **non si dà luogo a recupero contributivo**”*

“

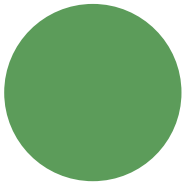
Titolo V: Disposizioni in materia
di lavoro sportivo
Art. 36 Trattamento tributario



FEDERAZIONE
ITALIANA
SCHERMA



Disposizioni in materia di lavoro sportivo

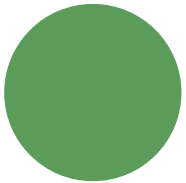


TRATTAMENTO TRIBUTARIO (ART.36)

I compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo

- non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000,00.
- Per importi superiori, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo

Disposizioni in materia di lavoro sportivo



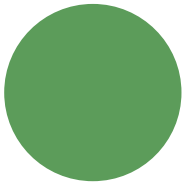
TRATTAMENTO TRIBUTARIO (ART.36)

Analogamente a quanto avviene adesso di buona prassi con i compensi sportivi ex art. 67 tur.

,

“all’atto del pagamento il lavoratore sportivo rilascia autocertificazione attestante l’ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell’anno solare”

Disposizioni in materia di lavoro sportivo



TRATTAMENTO TRIBUTARIO (ART.36)

PREMI

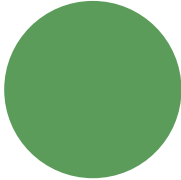
Attualmente sono ricompresi nelle voci dell'art. 67 del tuir (e concorrono al limite dei "10.000")

Nel Decreto in esame è invece previsto che:

“Le somme versate a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell’area del dilettantismo, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di CONI, CIP, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche”

- sono inquadrare come premi ai sensi e per gli effetti dell’articolo 30, secondo comma, del DPR 600/73

Disposizioni in materia di lavoro sportivo



TRATTAMENTO TRIBUTARIO (ART.36)

PREMI

La disciplina può essere applicata solo per:

- Risultati ottenuti in competizioni
- Da soggetti tesserati (e quindi non solo soci di asd)
- partecipazioni a raduni di squadre nazionali
- L'importo sarà soggetto a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta (con facoltà di rivalsa) del 20%

“

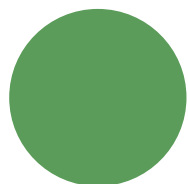
Analisi dell'impatto gestionale
della riforma del lavoro



FEDERAZIONE
ITALIANA
SCHERMA



Disposizioni in materia di lavoro sportivo

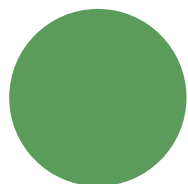


IPOSTESI A CONFRONTO

Collaborazioni sportive ex art. 67 Tuir			
	Imposte	Contributi	Netto
5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12.000,00	484,60	0,00	11.515,40
15.000,00	1.211,50	0,00	13.788,50
18.000,00	1.938,40	0,00	16.061,60
20.000,00	2.423,00	0,00	17.577,00



Disposizioni in materia di lavoro sportivo

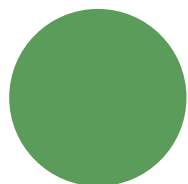


IPOSTESI A CONFRONTO

Nuove co.co.co senza altre posizioni previdenziali									Costo	
									asd/ssd	
	Imposte	Contributi	C. minori	Totale	1/3	2/3	Netto			
5.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	5.000,00	0,00%	5.000,00	0,00%
8.000,00	0,00	375,00	60,90	435,90	145,30	290,60	7.854,70	-1,82%	8.290,60	3,63%
10.000,00	0,00	625,00	101,50	726,50	242,17	484,33	9.757,83	-2,42%	10.484,33	4,84%
12.000,00	0,00	875,00	142,10	1.017,10	339,03	678,07	11.660,97	1,26%	12.678,07	5,65%
15.000,00	0,00	1.250,00	203,00	1.453,00	484,33	968,67	14.515,67	5,27%	15.968,67	6,46%
18.000,00	574,34	1.625,00	263,90	1.888,90	629,63	1.259,27	16.796,03	4,57%	19.259,27	7,00%
20.000,00	1.035,47	1.875,00	304,50	2.179,50	726,50	1.453,00	18.238,03	3,76%	21.453,00	7,27%



Disposizioni in materia di lavoro sportivo

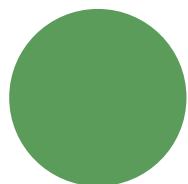


IPOSTESI A CONFRONTO

Partita iva						Costo	
						asd/ssd	
	Imposte	Gestione	Contribuzione	netto			
		separata	azienda				
5.000,00	0,00	0,00	0	5.000,00	0,00%	5.000,00	0,00%
8.000,00	0,00	466,90	320	7.853,10	-1,84%	8.320,00	4,00%
10.000,00	0,00	911,50	400	9.488,50	-5,12%	10.400,00	4,00%
12.000,00	0,00	1.356,10	480	11.123,90	-3,40%	12.480,00	4,00%
15.000,00	0,00	2.023,00	600	13.577,00	-1,53%	15.600,00	4,00%
18.000,00	625,17	2.689,90	720	15.404,93	-4,09%	18.720,00	4,00%
20.000,00	688,95	3.134,50	800	16.976,55	-3,42%	20.800,00	4,00%



Disposizioni in materia di lavoro sportivo



IPOSTESI A CONFRONTO

Netto lavoratore		
Coll sport.	co.co.co	autonomo
5.000,00	5.000,00	5.000,00
8.000,00	7.854,70	7.853,10
10.000,00	9.757,83	9.488,50
11.515,40	11.660,97	11.123,90
13.788,50	14.515,67	13.577,00
16.061,60	16.796,03	15.404,93
17.577,00	18.238,03	16.976,55

Costo asd/ssd		
Coll sport.	co.co.co	autonomo
5.000,00	5.000,00	5.000,00
8.000,00	8.290,60	8.320,00
10.000,00	10.484,33	10.400,00
12.000,00	12.678,07	12.480,00
15.000,00	15.968,67	15.600,00
18.000,00	19.259,27	18.720,00
20.000,00	21.453,00	20.800,00



“

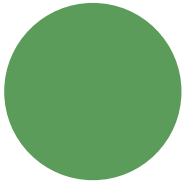
Dlgs 39/2021
Semplificazioni di adempimenti
relativi agli organismi sportivi
Il Registro Nazionale delle
attività sportive dilettantistiche



FEDERAZIONE
ITALIANA
SCHERMA



Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche



Art. 4

Il Registro, istituito presso il Dipartimento per lo Sport, con il supporto di Sport e Salute, e' interamente gestito con modalita' telematiche.

Il trattamento dei relativi dati:

- e' consentito alle pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta per lo svolgimento dei propri fini istituzionali.
- Al nuovo Registro sono trasmigrati automaticamente tutti gli enti iscritti all'attuale Registro CONI delle associazioni e società sportive dilettantistiche

Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche

Art. 5 – Struttura del Registro

Nel Registro sono iscritte tutte le Società e Associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa, operanti nell'ambito di una FSN, DSA o EPS.

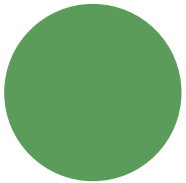
- Possono iscriversi gli enti che hanno solo attività agonistica o solo formativa?

L'iscrizione nel Registro certifica la natura dilettantistica di Società e Associazioni sportive, per tutti gli effetti che l'ordinamento ricollega a tale qualifica.

Sono iscritti in una sezione speciale le Società e Associazioni sportive riconosciute dal Comitato italiano paralimpico.

- Entrata in vigore 31/8/2022

Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche



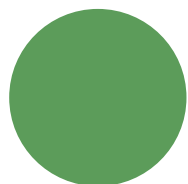
Art. 6 – Iscrizione al Registro

Per le asd/ssd già iscritte al Registro CONI

- Trasmigrazione automatica (con qualche difficoltà)

Per le nuove adesioni, la domanda di iscrizione sarà' inviata al Dipartimento per lo sport, su richiesta delle Asd/Ssd dalla FSN, DSA o EPS affiliante

Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche



Art. 6 – Iscrizione al Registro

Procedura

I legali rappresentanti delle **ASD/SSD già iscritte al Registro prima del 23 agosto 2022**, dovranno cliccare sul tasto in homepage “Crea un’utenza come legale rappresentante di ASD/SSD” e:

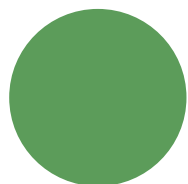
1) inserire il proprio Codice fiscale e quello dell’ASD/SSD.

➤ All’esito, seguirà la procedura guidata per la creazione della nuova utenza, che richiederà di:

- 1) compilare i dati anagrafici e di contatto del legale rappresentante;
- 2) scaricare il modulo per la dichiarazione sostitutiva, compilarlo, firmarlo e ricaricarlo online;
- 3) caricare il documento di identità del legale rappresentante;
- 4) salvare e confermare il completamento della richiesta account.

➤ A questo punto, l’utente riceverà istruzioni via e-mail per la creazione della password.

Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche



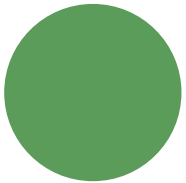
Art. 6 – Iscrizione al Registro

Procedura

Per quanto riguarda le **ASD/SSD non ancora iscritte al Registro al 23 agosto 2022**, l'Ente affiliante provvederà all'inserimento in piattaforma:

- 1) del Codice fiscale dell'ASD/SSD
 - 2) del Codice fiscale del relativo legale rappresentante.
- A seguito dell'inserimento di questi due dati in piattaforma da parte dell' Ente affiliante, il legale rappresentante della ASD/SSD potrà procedere alla creazione della propria utenza

Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche



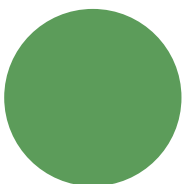
Art. 6 – Iscrizione al Registro

Documentazione da trasmettere:

- a) la ragione sociale o denominazione, la natura giuridica, il codice fiscale e l'eventuale partita IVA dell'associazione o società sportiva dilettantistica;
- b) i dati inerenti alla sede legale e i recapiti;
- c) la data dello statuto vigente;
- d) la dichiarazione contenente l'indicazione dell'oggetto sociale e le attività sportive, didattiche e formative;
- e) la dichiarazione contenente l'indicazione della composizione e della durata dell'organo amministrativo e delle generalità del legale rappresentante e degli amministratori;
- f) i dati dei tesserati.

➤ I dati e le informazioni contenute nel Registro saranno opponibili a terzi (decorsi 15gg)

Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche

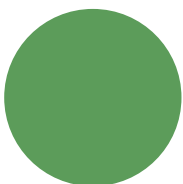


Art. 6 – Iscrizione al Registro

Entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda, il Dipartimento per lo sport, verificata la sussistenza delle condizioni previste, può:

- a) accogliere la domanda e iscrivere l'ente;
- b) rifiutare l'iscrizione con provvedimento motivato;
- c) richiedere di integrare la documentazione

Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche

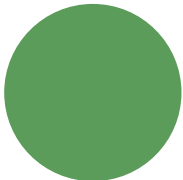


Art. 6 – Iscrizione al Registro

In caso di inadempimento di mancato aggiornamento dei dati:

- Diffida ad adempiere entro 180 giorni
- In caso di inerzia, cancellazione dal Registro
- La cancellazione dal Registro non comporta la devoluzione del patrimonio come nel Terzo Settore)

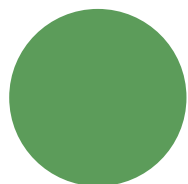
Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche



Art. 7 – Istanza riconoscimento personalità giuridica

- L'Istanza di riconoscimento può essere presentata unitamente all'iscrizione al registro

Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche



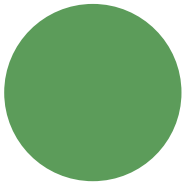
Art. 7 – Istanza riconoscimento personalità giuridica

Regolamento nuovo Registro (art. 6 punto 3)

“Con la domanda di iscrizione al Registro può essere presentata l’istanza di riconoscimento della personalità giuridica nel rispetto di quanto previsto dall’art. 14, D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, con le modalità che verranno indicate dal Dipartimento per lo Sport.”

Nel Registro è prevista una sezione dedicata.”

Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche



Art. 14 – Acquisto della personalità giuridica

Procedura:

La procedura passa necessariamente per il notaio, che una volta ricevuti atto costitutivo/statuto dell'asd verifica:

- la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente e, in particolare, la sua natura dilettantistica,

E poi:

- Procede, entro 20 gg, al deposito dei documenti presso il competente ufficio del Dipartimento per lo sport, richiedendo l'iscrizione dell'ente, che, ricorrendone i presupposti, iscrive l'ente nel Registro
- Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l'iscrizione nel Registro.

Queste diapositive sono state create per l'attività
indicata in premessa.

Non sono di conseguenza una trattazione esaustiva
sull'argomento e non possono altresì essere diffuse,
riprodotte o citate al di fuori di questo contesto

Grazie

Dott. Maurizio Annitto